

Il nuovo reato. Da chiarire il perimetro delle condotte punibili

L'autoriciclaggio fa i conti con l'utilizzo personale

Ramieri Razzante

Sanzioni, prescrizione, reati presupposto, godimento personale, finalità speculative e altro ancora si porta dietro questo **autoriciclaggio**, che continua a non convincere. Ora che è legge dello Stato, dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 292 del 17 dicembre, la legge n. 186/2014 porta con sé molte incognite. Innanzitutto, il nuovo articolo 648-ter.1 del Codice penale si caratterizza per il cosiddetto doppio binario di punibilità: sanzioni che oscillano dai due agli otto anni di reclusione e dai 5.000 ai 25.000 euro di multa per chi «avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Laddove, invece, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (ad esempio appropriazione indebita e truffa) la pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 ai 12.500 euro. Se dal punto di vista dell'elemento oggettivo il nuovo reato non si discosta dalle fattispecie che lo precedono (riciclaggio e reimpiego), il soggetto che realizza le condotte incriminate è lo stesso che ha commesso il reato alla fonte, da qui «autoriciclaggio». Anche l'utilizzo della generica locuzione «utilizzazione o godimento personale», che esclude la punibilità, inevitabilmente, ha aperto le porte a non pochi e ragionevoli dubbi che potranno essere risolti, solo con l'affermarsi delle prime interpretazioni giurisprudenziali. Solo alla luce di queste ultime, infatti, si potrà capire se l'acquisto di un immobile per un figlio, di un'automobile per un amico ovvero la costituzione di un fondo patrimoniale intestato ai nipoti rientrano o meno nella definizione di godimento personale.

Anche il comma quinto ha sollevato dubbi applicativi nel punto in cui prevede che «la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evita-

re che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto». Pur nell'ottica premiale di comportamenti di ravvedimento, non è ben chiaro, infatti, per quale motivo un soggetto che si sia prodigato per occultare i proventi di un reato che ha commesso decida poi di agevolare l'autorità giudiziaria nella ricerca delle prove o del denaro.

Infine, perplessità legate alla durata della prescrizione. Secondo le regole generali determinate dall'articolo 157 del Codice penale il reato di autoriciclaggio si prescrive in otto anni che decorrono dal momento in cui si realizzano le condotte di occultamento o reimpiego. Pertanto, può essere che il reato di autoriciclaggio scatti a distanza di anni dalla commissione del reato presupposto, con la conseguenza che rischia di essere un reato a consumazione prolungata, a causa della durata della prescrizione. Anche se, con questa configurazione, potrebbero ritrovarsi agevolate la ricostruzione investigativa e la sanzionabilità del reato.

